

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1407
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);	
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1407
PRESIDENTE . . . . .	1407, 1409, 1411, 1413
FERRI . . . . .	1407, 1409, 1410, 1411
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	1408, 1409, 1410, 1411, 1412
GULLO . . . . .	1408, 1410, 1411, 1412, 1413
VIVIANI LUCIANA . . . . .	1408
RUSSO . . . . .	1408, 1410
LUZZATTO . . . . .	1409, 1411, 1412
PERTINI . . . . .	1409
BUBBIO . . . . .	1409
CORBI . . . . .	1409, 1410, 1412
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	1410, 1412
MANZINI . . . . .	1411
LUCIFREDI . . . . .	1413
TOZZI CONDIVI . . . . .	1413

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Francesco è in congedo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306) e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518) e dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », della proposta di iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche » e della proposta di iniziativa dei deputati Viviani Luciana, Pieraccini, Corbi e Mazzali: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente discussione abbiamo approvato l'articolo 5, ed ora passiamo al successivo.

FERRI. Signor Presidente, la prego di consentirmi una breve dichiarazione preliminare: il Gruppo socialista, al quale ho l'onore di appartenere, ha manifestato tutta la pro-

**La seduta comincia alle 18,45.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

pria buona volontà di condurre in porto questo disegno di legge, con l'approvazione degli articoli sin qui esaminati e conferma di adoperarsi in ogni modo per arrivare al varo del provvedimento.

Debbo, però, sottolineare, ora, una questione di rilievo. Allorché si discusse l'articolo 2, come i colleghi ricorderanno, venne presentato un emendamento tendente ad inserire nelle commissioni di primo e di secondo grado un rappresentante dei critici cinematografici e teatrali. Si obietto, da parte della maggioranza della nostra Commissione e del Governo, che l'inserimento di un rappresentante di categoria, specie dei critici, non appariva giustificato in quanto il compito delle commissioni prescinde da qualsiasi valutazione di carattere artistico. Tuttavia, onorevoli colleghi, voi ricorderete come, nella passata seduta, dopo un'appassionata discussione, giungemmo alla formulazione definitiva del testo dell'articolo 4, inserendo uno specifico riferimento alla necessità « della espressione artistica ». In modo particolare ricorderete che l'emendamento proposto dal collega Luzzatto prevedeva la dizione generica « al di fuori dei fini della rappresentazione artistica », che non venne accolta ritenendosi che, per quanto si riferisce al comune sentimento del pudore, non fosse necessaria tale precisazione dato che esiste già una elaborazione giurisprudenziale che esclude, nei riguardi delle opere d'arte, l'offesa al pudore, ma il termine « rappresentazione » fu sostituito con l'altro, più aderente, di « espressione artistica ». Da ciò ne consegue che i motivi adottati per escludere dalle commissioni i rappresentanti dei critici cinematografici e teatrali (perché sembrava, discutendosi l'articolo 2 che le Commissioni di controllo non avrebbero dovuto esprimere giudizi sul fine artistico dell'opera) vengono meno in quanto, noi stessi, abbiamo successivamente riconosciuto, approvando il testo dell'articolo 4, che in talune circostanze si deve tener conto proprio del valore artistico della rappresentazione. Noi, perciò, siamo convinti che l'onorevole Sottosegretario vorrà associarsi a questa esigenza che, superata in un primo momento, è ritornata validissima con l'approvazione dell'articolo 4. Pertanto, noi pensiamo che occorrerà modificare la composizione delle commissioni, inserendovi un rappresentante dei critici cinematografici per il controllo sulle pellicole ed un rappresentante dei critici teatrali per quanto riguarda lavori teatrali. Nel primo caso il rappresentante potrebbe essere designato dal sindacato giornala-

listi, critici cinematografici; nel secondo caso dagli organi della federazione nazionale della stampa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Poiché sono stato chiamato direttamente in causa, debbo precisare che su questo punto si è molto discusso, anche in sede privata. Non sarei contrario alla inclusione di un critico a patto, però, che accanto ad esso si ponga un destinatario del film o del lavoro teatrale, quello, cioè, che nel primitivo progetto era il « famigerato » padre di famiglia.

GULLO. Sono molto perplesso nel valutare esattamente il significato dei termini « padre di famiglia » o « madre di famiglia », in funzioni di censori. Se di volta in volta si chiamasse un padre di famiglia per esprimere un giudizio su di un film o su di un lavoro teatrale, costui potrebbe anche essere abbastanza obiettivo, ma una persona, inclusa permanentemente nella Commissione solo ed unicamente in funzione della sua qualità di « padre di famiglia » diventa fatalmente un giudice fuori posto. Se vogliamo seriamente che l'aspetto morale dell'opera d'arte sia valutato nei suoi termini obiettivi non bisogna dare questo compito ad una persona che, per connaturale disposizione mentale, derivante dalla strana funzione assegnatale, sarà portata inevitabilmente a cercare il pelo nell'uovo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo stesso stato d'animo, sia pure in senso opposto, si potrebbe formare anche nella mente del critico quando sia incluso nella commissione per valutare le esigenze artistiche del film o del lavoro teatrale. Se può essere esagerato il giudizio del padre di famiglia in un senso, può ben essere esagerato in senso opposto, anche quello del critico d'arte.

VIVIANI LUCIANA. Vorrei richiamare la attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul fatto che l'inclusione nelle commissioni di un funzionario del Ministero dell'interno fu giustificata dal fatto che questa persona doveva tutelare la pubblica moralità. Quindi, l'esigenza per la quale si vorrebbe includere, oggi, il « padre di famiglia » è già pienamente soddisfatta dalla presenza del funzionario del Ministero dell'interno.

RUSSO. Dati i termini con i quali è stata posta la questione è evidente che stiamo cadendo in una situazione senza vie di uscita. Come ha giustamente affermato l'onorevole Ferri l'articolo 4 è stato già votato e su di esso non si può più tornare. Ecco perché io

credo che, intanto, si potrebbe procedere nell'esame degli altri articoli accantonando ora il problema ed al caso risolverlo in sede di coordinamento. La richiesta dell'onorevole Ferri potrà essere discussa e definita al termine dell'approvazione di tutti gli articoli. Nel frattempo, l'onorevole Sottosegretario avrà modo di giungere a qualche formula soddisfacente.

LUZZATTO. D'accordo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro d'accordo su questa proposta dell'onorevole Russo: però, gradirei la collaborazione degli onorevoli Ferri e Luzzatto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 6:

« Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film elementi oggettivi di reato perseguibili d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico o dell'educazione sociale, ne dà comunicazione all'Amministrazione la quale provvede a comunicarla al presentatore del film specificando le norme in base alle quali la proiezione verrebbe incriminata e le parti del film cui la incriminabilità si riferisce oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico o della educazione sociale.

Se il presentatore non provvede al ritiro del film entro 20 giorni dalla comunicazione e non chiede una proroga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — trasmetterà il film e il provvedimento a esso relativo al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il quale, con suo provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione a lui pervenuta, dichiarerà se il film sia di per se stesso incriminabile oppure lo trasmetterà alla Sezione speciale della Corte di appello per il giudizio definitivo. Nella prima ipotesi il Procuratore generale promuoverà l'azione penale ai sensi di legge. Nella seconda ipotesi la Corte di appello di Roma, nei 30 giorni successivi al provvedimento del Pubblico ministero, con ordinanza adottata in Camera di consiglio, si pronunzierà sulla esistenza o meno nel film di elementi che siano obiettivamente in contrasto con le norme giuridiche penali oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film possano derivare turbativa all'ordine pubblico o alla educazione sociale.

La Sezione di Corte di appello per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è

integrata da due esperti uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata almeno 10 giorni prima a cura del Cancelliere, tanto al Pubblico ministero quanto al presentatore del film.

Il Pubblico ministero depositerà le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e nello stesso termine il presentatore del film potrà presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il Pubblico ministero quanto il presentatore del film possono proporre ricorso in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino a quando l'ordinanza dell'autorità giudiziaria non sia divenuta definitiva o per decorso del termine o per intervenuta pronunzia della Corte di cassazione, resta sospesa la proiezione in pubblico del film ».

LUZZATTO. Propongo il seguente emendamento: « *Alle parole: turbativa dell'ordine pubblico, aggiungere le altre: tale da determinare tumulto o commissione di reati* ».

PERTINI. Mi associo a quanto propone l'onorevole Luzzatto. Bisogna infatti fare attenzione a non confondere la turbativa dell'ordine pubblico con il dissenso manifestato nei confronti del valore artistico dello spettacolo. Un tempo, il fischiare a teatro, era una espressione di intelligenza e di spirito critico; ed è noto che furono fischiati anche lavori di Pirandello. Oggi ciò non è più consentito e se a teatro qualcuno del pubblico fischiasse, un agente potrebbe reprimere tale manifestazione, qualificandola turbativa dell'ordine pubblico.

Dobbiamo, pertanto, evitare che l'espressione « che possa determinare turbativa dell'ordine pubblico » sia interpretata tanto restrittivamente. Mi associo alla dizione proposta dall'onorevole Luzzatto.

BUBBIO. Sono contrario alla dizione proposta dall'onorevole Luzzatto, perché l'espressione « turbativa dell'ordine pubblico » mi pare sufficientemente chiara.

FERRI. Non dimentichiamo che ci sono, purtroppo, delle interpretazioni così larghe di questo concetto di turbativa dell'ordine pubblico, che noi abbiamo il dovere di stabilire dei limiti.

CORBI. Penso che Ella, onorevole Sottosegretario, possa accettare l'emendamento dell'onorevole Luzzatto giacché, se c'è veramente

uno spettacolo di cattivo genere, che offenda in modo grave la sensibilità e lo stesso buon gusto degli spettatori, la prima reazione di costoro sarà quella di fischiare o di esprimere, comunque, il proprio dissenso.

RUSSO. Comprendo e condivido l'osservazione dell'onorevole Pertini, che richiama alla nostra attenzione la opportunità di non confondere la turbativa dell'ordine pubblico con la disapprovazione nei confronti dello spettacolo. Credo, però, che, proprio a questo fine, la formula proposta dall'onorevole Luzzatto non sia sufficientemente chiara.

Ritengo che, prima, sia necessario individuare l'ipotesi che intendiamo prevedere e successivamente trasfondere il concetto nella formula più adatta. Per me il concetto è questo: proiettandosi un determinato film in una certa città, si potrebbe determinare una situazione di reazione. Fu, ad esempio, questo il caso di una pellicola che riprendeva i funerali di Mussolini e che era necessario vietarne la proiezione a Predappio.

Io non vorrei riferirmi al caso avanzato dall'onorevole Corbi, che prende a base della propria tesi un dissenso sul valore artistico del film o del lavoro teatrale, perché questi casi non ci interessano.

Ricordo, invece, che in Francia, recentemente, c'è stata una commedia che ha suscitato, soprattutto per la figura del suo autore, una situazione molto grave dal punto di vista dell'ordine pubblico. È evidente, quindi, che sono questi i casi nei quali dobbiamo cercare, quando vi siano ragioni obiettive, di agire preventivamente.

Questa è l'ipotesi, ipotesi evidentemente da tenere ben distinta dal caso del dissenso sul valore artistico della rappresentazione in sé.

CORBI. Si potrebbe dire: « turbativa violenta ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei anzitutto che si tenesse presente che, qui, siamo in sede preventiva, per cui il dissenso è fuori discussione: se uno fischia un lavoro teatrale, verteremo caso mai, in materia di pubblica sicurezza.

Ma desidero fare una seconda osservazione: e cioè che c'è un notevolissimo divario tra lavoro teatrale e lavoro cinematografico. Il lavoro cinematografico è molto più preoccupante sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e sarei, pertanto, maggiormente tollerante per un lavoro teatrale che non per un lavoro cinematografico. La pellicola si proietta al buio, dinanzi a un pubblico il meno selezionato e veramente indiscriminato, che fre-

quenta la sala cinematografica così, tanto per passare due ore.

Preferisco, ad ogni modo, la formula dell'onorevole Luzzatto a quella dell'onorevole Corbi che propone: « turbativa violenta ».

GASPARI. Vorrei far rilevare che c'è stato un notevole sforzo per determinare il significato dell'espressione « turbativa dell'ordine pubblico ». Mi pare, però, che tale espressione, in questa materia, si presti ad interpretazioni di ordine soggettivo, che riprodurranno, fatalmente, in ogni caso il problema. Si tratta, cioè, di un concetto che viene interpretato sempre secondo le circostanze e il criterio del tutore dell'ordine.

FERRI. Purtroppo, in Italia l'ordine pubblico è diventato una cosa che si invoca con larghezza estrema: qui è il punto...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma non in via preventiva. In via preventiva, per gli spettacoli, bisogna che vi sia una ragione plausibile per poter dire: questa scena può produrre un tumulto. Questo è il caso.

GULLO. Ma non abbiamo approvato noi già l'articolo 4 in cui si parla di rappresentazioni che turbino il pudore, la morale, che siano tali da determinare, da suggerire la perpetrazione di delitti, o da indurre al suicidio? Lasciatemi dire, allora, che io non comprendo più che cosa vi sia ancora da dire dopo quanto si è già stabilito! A meno che non si voglia andare incontro ad una discriminazione di ordine politico.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le spiego subito, ad esempio, l'offesa al Capo dello Stato.

GULLO. Ma allora siamo di fronte ad un reato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma noi non vogliamo che lo si commetta ed esercitiamo appunto una tutela preventiva a questo riguardo.

GULLO. Francamente mi pare che qui si vada verso l'arbitrio più sconfinato. Quando noi abbiamo detto già: offesa al pudore, offesa alla morale, particolari raccapriccianti tali da suggerire la perpetrazione di reati, o da indurre al suicidio, vogliamo ancora aggiungere un turbamento dell'ordine pubblico? Ma oltre a ciò che è previsto dall'articolo 4, che cosa ancora ci può essere? Un film che non rientri nell'articolo 4 e che in certi locali provochi un turbamento dell'ordine pubblico? È mai possibile? Ma allora anche in una cerimonia nuziale possono accadere, e talvolta accadono, incidenti ed interviene

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

l'autorità di pubblica sicurezza effettuando arresti e reprimendo in altri modi ciò che può aver turbato l'ordine pubblico.

Qui, insomma, è necessario chiarire i concetti con degli esempi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questa discussione, onorevole Gullo, l'abbiamo già fatta, ed a lungo, all'inizio di questa nostra fatica. Se noi siamo nell'ambito del disposto dell'articolo 4, è evidente che allora quel determinato lavoro deve essere vietato ovunque, mentre queste turbative, di cui ora discutiamo, possono anche, come ho già detto, avere un carattere locale.

Porto un esempio, che mi pare abbastanza calzante: la proiezione dei funerali di Mussolini. Ella l'avrebbe autorizzata la proiezione dei funerali di Mussolini in Predappio?

GULLO. Ma il fatto stesso, caro Resta, che ella debba addurre un esempio così particolare...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho addotto quell'esempio perché è un fatto che è capitato a me personalmente. È stato uno dei primi atti inerenti alla carica che rivesto.

GULLO. Non ho, certamente, al riguardo, l'esperienza diretta che ella, onorevole Resta ha acquistata in questo campo, ma mi domando proprio quale possa mai essere questo fatto così straordinario da giustificare una conseguenza tanto grave qual è quella di impedire la libera manifestazione del pensiero, giacché il punto determinante è precisamente questo: la libertà di manifestare il proprio pensiero. Non dobbiamo perderlo di vista.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma non possiamo nemmeno perdere di vista un'altra cosa, e cioè che la rappresentazione cinematografica è un fatto di grande clamorosità, di estesissima portata celebrativa, giacché nello stesso istante quel film può venir proiettato alla presenza di centinaia di migliaia di persone.

GULLO. Su questo siamo d'accordo: è evidente che questo genere di spettacolo debba essere sottoposto a delle limitazioni.

MANZINI. A me pare che bisognerebbe rovesciare il ragionamento dell'onorevole Gullo. Cioè: ammesso che non sia sancita questa limitazione, come potrebbe essere evitata una turbativa dell'ordine pubblico?

GULLO. Ella è molto accorto, onorevole Manzini, giacché vuol fare di questa norma una disposizione difensiva e tutelatrice della libertà. Noi dobbiamo guardarci, invece, che questo concetto della turbativa dell'ordine

pubblico non abbia ad allargarsi. Ponendo una norma simile, apriamo una breccia terribile.

LUZZATTO. Questa è una materia veramente delicata sulla quale ognuno può avere delle personali preferenze. Dato che stiamo cercando una formula sulla quale concordare ho proposto un emendamento che mi pare sia stato accettato dall'onorevole Resta, e che rileggo:

« *Alle parole*: turbativa dell'ordine pubblico, *aggiungere le altre*: Tali da provocare tumulto o commissione di reati ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta l'emendamento Luzzatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto, approvato dal Governo.

(È approvato).

FERRI. Prima di passare alla approvazione del primo comma è necessario che, ove si parla di film, sia aggiunto anche « rappresentazione » o « lavoro teatrale » a seconda dei casi in quanto questo provvedimento non riguarda unicamente il mondo del cinema. Inoltre, presento il seguente emendamento. « *Sopprimere le parole*: e dell'educazione sociale » perché non so proprio che cosa vogliano significare. Suggesto anche il seguente ulteriore emendamento: « *Sostituire le parole*: dà comunicazione, *con l'altra*: informa » in quanto mi sembra essere più tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal deputato Ferri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del deputato Ferri.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che dove si dice nel testo « film » va aggiunto anche « rappresentazione teatrale » o « lavoro teatrale » a seconda dei casi.

(Così rimane stabilito).

Do lettura della definitiva formulazione del primo comma dell'articolo 6 e lo pongo in votazione:

« Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile di ufficio e elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa la Amministrazione la quale provvede a comunicarli al presentatore del film

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione teatrale verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato ».

(È approvato).

Passiamo, ora, al secondo comma.

LUZZATTO. Per quanto riguarda il secondo comma porrei la seguente questione, che si riferisce alla procedura. La dizione « non provvede al ritiro » e « non chiede una proroga » può dare l'impressione della persistenza in una situazione delittuosa. Questa dizione ha determinato negli ambienti interessati una vivissima preoccupazione.

Sarei del parere di sopprimere il concetto del ritiro e togliere, altresì, la facoltà di chiedere la proroga.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho avuto dei colloqui con i produttori ed essi si sono dimostrati soltanto preoccupati della brevità di alcuni termini e non d'altro. Nel caso, ad esempio, in cui un produttore sia lontano da Roma e non faccia in tempo ad apportare le modifiche suggerite, egli si vede spedire il film alla procura. Se gli interessati chiedono la proroga non vedo per quale motivo non la si debba loro accordare.

LUZZATTO. La sostanza della mia proposta consisteva nel non far decorrere i termini, in quanto l'interessato ritirava il film e lo ripresentava modificato...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tenga presente che nel contesto dell'articolo abbiamo anche altri termini. Tuttavia, non ho nulla in contrario ad accogliere, eventualmente, la sua proposta.

LUZZATTO. Mi permetto di rilevare, inoltre, che la incriminabilità suona nel contesto dell'articolo come se si trattasse di una posizione normale. Per evitare ogni equivoco si dovrebbe, perciò, precisare che non è incriminabile il film in se stesso ma il reato di cui il film è causa. Sarebbe opportuno aggiungere un inciso nel quale si dica che se dalla visione del film emerge la prova di un reato già consumato, la procura, ecc.

Mi domando, poi, che cosa si intende esattamente con le parole « sezione speciale ». Si potrebbe dire più semplicemente « prima sezione », oppure « Corte di appello ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo per il termine « Corte di appello ».

CORBI. Non mi rendo conto del motivo per cui si debba integrare la sezione della Corte di appello con due esperti in materia di ordine pubblico. Credo che nessuno più dei magistrati chiamati a giudicare sia competente a ravvisare l'esistenza o meno di elementi che incidono proprio sull'ordine pubblico. Tanto più che si potrebbe creare una situazione poco simpatica nei riguardi dei magistrati. In fondo, i funzionari del Ministero dell'interno altro non sono che portavoci della Presidenza del Consiglio e non mi pare che questo suoni molto rispettoso nei confronti dei magistrati stessi. Se fossi un magistrato non mi sentirei onorato della presenza di questi due esperti.

GASPARI, *Relatore*. Per quanto riguarda le affermazioni fatte dall'onorevole Corbi faccio rilevare che nessuna menomazione può derivare ai magistrati se accanto ad essi ci siano due appartenenti all'amministrazione dello Stato i quali, per specifiche qualità ed attività professionali, possono essere ritenuti veramente dei specialisti in materia. Anzi, essi potranno fornire dei lumi ai magistrati. Inoltre, sono soltanto in numero di due e, quindi, non rappresentano la maggioranza per cui non è detto, come ha affermato l'onorevole Corbi, che il loro parere sia prevalente. Il magistrato non sarà certo obbligato a seguire il parere dei due funzionari. Che, poi, il parere di questi funzionari si discosti o meno dal parere dell'amministrazione è una cosa che non si può dire *a priori*. Infatti, le decisioni in camera di consiglio sono segrete, ed i magistrati sono vincolati al segreto d'ufficio.

GULLO. Per me è un'offesa al potere giudiziario porre a fianco del giudice questi due esperti. Vorrei, piuttosto, proporre, si dia facoltà sia all'amministrazione che all'interessato, cioè al produttore del film, di presentare memorie, in modo che il giudice abbia tutti gli elementi necessari per un retto giudizio, come, d'altronde, è prescritto in tutti gli altri casi del contendere penale, perché il magistrato non è enciclopedico, ed è sempre illuminato dalle memorie difensive, le quali sono redatte con l'ausilio degli esperti, dei tecnici.

Se ci fosse udienza, direi che si presentassero di persona, così come si fa presso la Corte costituzionale. Ma, poiché, in questo caso si può agire solo per iscritto, vengano presentate queste memorie. La perizia è un istituto contemplato dal codice.

E perché, poi, si deve pensare che il magistrato stia sotto una campana di cristallo e

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

non conosca cosa sia la vita, non vada mai a teatro o al cinematografo? Guai se fosse così, guai se il magistrato non partecipasse alla vita sociale; solo così può giudicare bene.

LUCIFREDI. Vorrei rilevare all'onorevole Gullo che gli esempi che egli ha addotto mi sembra siano poco producenti per la sua tesi. Verissimo che anche presso la Corte costituzionale l'amministrazione fa valere le sue ragioni, gli avvocati parlano e la Corte decide; ma in questa sede ciò accade perché si fa una mera questione di aderenza o meno di una determinata norma ad un paradigma che è la Costituzione: valutazione, quindi, di puro diritto. Il nostro magistrato, d'altronde, pronunzia sempre in via di diritto e non può mai sostituire una valutazione equitativa. È questo uno dei principi fondamentali del nostro diritto.

Ora, la tesi dell'onorevole Gullo, quando si tratti di fare una valutazione giuridica è pienamente corretta, ma perde — a mio modesto avviso — tutto il suo significato nel caso in cui si valuti se una determinata scena possa o non possa turbare l'ordine pubblico, quando, cioè, si tratti di una valutazione che si pone su di un piano che è tutt'altro che giuridico.

L'onorevole Gullo ha richiamato, poi, l'istituto della perizia. Ma io sarei ben contento, onorevole Gullo, se i colleghi di parte sinistra lo desiderano, affidarmi ad un esame peritale, a un esame tecnico. Affidiamo questo esame al capo della polizia, e se il capo della polizia nel dare questo giudizio tecnico dice: non rispondo dell'ordine pubblico se questa pellicola viene proiettata, vorrei vedere, allora, chi sarà il magistrato che si addosserà la responsabilità!

GULLO. Ma questa legge demanda il giudizio al magistrato ordinario: non lo si dimentichi. E la legge offre questa garanzia, proprio perché si affida al magistrato. Noi non

possiamo ammettere quello che dice l'onorevole Lucifredi, in quanto si capovolgerebbe lo spirito di questa legge.

LUCIFREDI. Ma per l'ordine pubblico non è possibile. Quando poniamo questa premessa, vediamo come tale garanzia si realizzi.

GULLO. Secondo me non si realizza e non si concretizza quando al magistrato poniamo a fianco due funzionari di polizia, togliendo con una mano quello che fingiamo di dare con l'altra. Se vogliamo mantener ferma questa garanzia, facciamo di tutto per illuminare il magistrato, ma lasciamolo nella pienezza della sua autonomia di organo giudicante.

LUCIFREDI. Ma ella accetta la perizia affidata al capo della polizia?

GULLO. Ma non l'accetto, evidentemente.

LUCIFREDI. Ma la divisione dei poteri sparisce, onorevole Gullo, il giorno in cui il magistrato sia lui a valutare l'ordine pubblico.

GULLO. Ma allora è vero ciò che dico io, che voi toghete, con una mano quello che volete dare con l'altra.

TOZZI CONDIVI. Chiedo sia posta in votazione la proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di rinviare la discussione.

*(È approvata).*

Il seguito della discussione è rinviato, pertanto, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI